



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI
DI BOLZANO**

Corso Libertà N. 23 - Bolzano – 39100

Tel. 0471/226459-226461

E-mail: affaricivili.procmin.bolzano@giustizia.it; civile.procmin.bolzano@giustiziacert.it;

**ALLA DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE TEDESCA
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**

Alla c.a. dell'Intendente dott.ssa Sigrun Falkensteiner

**ALLA DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE ITALIANA
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**

Alla c.a. del Sovrintendente dott. Vincenzo Gullotta

**ALLA DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CULTURA LADINA
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**

Alla c.a. dell'Intendente dott.ssa Edith Ploner

Oggetto: accertamenti e valutazioni in materia di istruzione parentale in seguito alle recenti modifiche apportate all'art. 1 L.P. n. 5/2008

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Provinciale 12 Ottobre 2021, n.11 sono state apportate modificazioni alla Legge Provinciale 16 Luglio 2008, n. 5 in tema di istruzione parentale.

In particolare, il comma 6-ter dell'art.1 della citata legge è stato sostituito da un nuovo testo, il quale disciplina la procedura cui devono attenersi gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano provvedere all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione mediante istruzione parentale.

Dopo il comma 6-ter dell'art.1 è stato inserito il comma 6-ter.1, il quale, oltre ad indicare il termine perentorio entro il quale gli esercenti la responsabilità genitoriale devono presentare la prescritta comunicazione con cui dichiarano di avvalersi dell'istruzione parentale (rigorosamente da inoltrarsi alla dirigenza o all'istituzione scolastica prevista dal citato comma 6-ter dell'art.1), prevede altresì che il dirigente scolastico o suo incaricato possa, nel corso dell'anno scolastico, “osservare le lezioni” impartite a mezzo dell'istruzione parentale, “valutando anche le competenze socio-emotive del o della minore”.

La norma prevede, inoltre, che i minori a cui viene impartita l'istruzione parentale siano tenuti a sostenere annualmente un esame di idoneità, al fine del passaggio alla classe successiva e fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione. Essa stabilisce, altresì, che detto esame debba essere assolto presso la scuola alla quale è stata presentata la dichiarazione relativa alla fruizione dell'istruzione parentale.

Ciò premesso, si fa presente come le **osservazioni e le valutazioni menzionate dall'art.1, comma 6-ter.1, della L.P. 5/2008**, possano essere esperite direttamente dal dirigente scolastico o da un suo incaricato, **non solo al termine dell'anno scolastico di riferimento** – allorquando è previsto che il minore in qualità di candidato esterno sostenga un esame di idoneità alla classe successiva – **bensì nel corso dell'anno scolastico**.

Un tanto, in quanto il legislatore ha inteso anticipare nel tempo, ad opera di personale qualificato, accertamenti e valutazioni, che abbiano quale scopo quello di evitare al minore la compromissione dell'anno scolastico.

Ragion per cui, **si invitano le SS.LL.** ad attivare le previste verifiche di competenza, segnalando tempestivamente a questa Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, tutti i casi in cui sussista un ragionevole dubbio che l'esercizio del diritto all'istruzione o alla formazione del minore sia compromesso.

Nello specifico, al fine di una sempre maggiore e complessa tutela dei soggetti minorenni, i quali hanno diritto alla fruizione dell'istruzione scolastica e della formazione, si invitano cortesemente le SS.LL. a segnalare, ulteriormente, a questa Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, tutti i casi in cui **siano poste direttamente a conoscenza di eventuali ipotesi di pregiudizio a danno di minori**, al fine di consentire gli opportuni controlli ed interventi.

A titolo meramente esemplificativo e non tassativo, si elencano di seguito le diverse tipologie:

- inadeguatezza delle figure genitoriali;
- difficoltà già riscontrate nei passati anni scolastici a carico dei minori che si avvalgono dell'istruzione o della formazione parentale;
- scarsa professionalità da parte delle persone che impartiscono l'istruzione o la formazione parentale, anche con riguardo alle esigenze socio-emotive del soggetto minorenne;

- mancata presentazione da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale della richiesta di sostenere l'esame di idoneità, di cui si tratta, entro il 30 Aprile di ciascun anno;
- mancata presentazione all'esame di idoneità da parte del minorenni i cui responsabili genitoriali si sono avvalsi dell'istruzione o della formazione parentale;
- ogni altra situazione di attuale e concreto pregiudizio del soggetto minorenne.

Salvo, in ogni caso, quanto già concordato in sede di protocolli di intesa d.d. 23/01/2012 e d.d. 20/11/2012 aventi ad oggetto le "Azioni programmate e condivise volte al sostegno del benessere scolastico e alla prevenzione del fenomeno del *drop out*".

Con l'auspicio di una proficua collaborazione, sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Con rispettosa osservanza

Bolzano, 2 Novembre 2021

Il Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Donatella Sacchi